

telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14

091 814 17 11

091 814 17 19

di-sel@ti.ch

www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario  
incaricato

Sezione degli enti locali

**Sezione degli enti locali  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091/814.17.11

di-sel@ti.ch

Ai  
Municipi del Cantone Ticino

*Tramite portale AC*

Bellinzona

5 luglio 2018



Ns. riferimento

Vs. riferimento

DJ

### **Circolare SEL n. 20180705-7**

#### **Beni patrimoniali e beni amministrativi - Regole per l'assegnazione**

Signore e Signori Sindaco e Municipali,

negli ultimi tempi abbiamo rilevato come in alcuni comuni sia emerso, nel dibattito politico, il tema della collocazione dei beni comunali nelle due principali categorie *patrimoniale* (BP) o *amministrativo* (BA). In taluni casi ciò ha portato a decisioni di riqualifica, in particolare da BA a BP.

Non è estranea a questa tendenza la prospettiva della *rivalutazione dei BP a valore venale* prevista con l'introduzione del nuovo modello contabile armonizzato MCA2. Altra motivazione che sembrerebbe indurre i comuni a prospettare il passaggio di alcuni BA in BP è l'obiettivo di ridurre il costo per ammortamenti e/o diminuire il debito pubblico (definitivo appunto come Capitale dei terzi + Finanziamenti speciali - BP).

Vogliamo qui richiamare soprattutto il fatto che l'assegnazione degli investimenti nelle categorie BA e BP deve essere fatta tenendo conto dell'effettiva destinazione dei beni e non può essere decisa in base ad altre motivazioni.

Innanzitutto vogliamo ricordare come il modello **MCA2**, riservata la procedura in corso di adozione delle necessarie modifiche legislative (il messaggio governativo è stato recentemente licenziato, vedi MG no. 7553 del 27 giugno 2018), **porterà le seguenti novità:**

1. la **valutazione dei beni patrimoniali al loro valore venale**. Ciò avverrà direttamente a capitale proprio al momento del passaggio al nuovo sistema; in seguito, le rivalutazioni periodiche avranno effetto sul conto economico. I BP non saranno più sottoposti ad ammortamenti pianificati;
2. per quanto riguarda gli **ammortamenti** (che riguarderanno solo i BA), si passerà dal sistema degressivo a quello lineare in funzione della durata di utilizzo; di conseguenza non sarà più imposto un tasso minimo complessivo sulla sostanza ammortizzabile (oggi pari all'8%). E' da

prevedere quindi, per i nuovi investimenti, una forte diminuzione della spesa di ammortamento iniziale. Difficile invece prevedere l'impatto del nuovo sistema sugli investimenti presenti a bilancio al momento del passaggio al nuovo modello, anche se è pure ipotizzabile, in generale, una minore spesa di ammortamento rispetto alla situazione attuale.

### Distinzione degli investimenti tra BP e BA

Il progetto di revisione della LOC, oggetto del citato MG no. 7553, definisce come segue le due categorie:

<sup>1</sup> I beni **amministrativi** comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo.

<sup>2</sup> I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno.

<sup>1</sup> I beni **patrimoniali** comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto.

<sup>2</sup> I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

La distinzione tra BA e BP (si intende qui in particolare i beni materiali, ma anche le partecipazioni) dipende quindi primariamente dallo **scopo** per il quale sono stati acquisiti o che viene loro assegnato: di prevalente **interesse pubblico** (BA) oppure di investimento finanziario (BP). In quest'ultimo caso va tenuto in considerazione il divieto di speculazione<sup>1</sup>.

I **beni patrimoniali** non servono *direttamente* ad assolvere compiti pubblici ma assumono piuttosto un carattere di investimento finanziario<sup>2</sup> oppure, come potrebbe essere nel caso dei terreni, come riserva per scopi pubblici futuri, ancora senza destinazione.

Di principio, visto lo scopo primario di un Comune (cfr. art. 2 LOC<sup>3</sup>), la considerazione dei beni comunali dovrebbe quindi essere prevalentemente di carattere "**amministrativo**", quindi motivata dalla necessità di adempiere, direttamente tramite i servizi comunali ma anche indirettamente tramite enti esterni (di terzi), ad un compito pubblico (per legge o per scelta).

Nell'ambito dell'elaborazione del nuovo Manuale di contabilità e gestione finanziaria dei comuni ticinesi si cercherà di meglio precisare gli elementi utili a una corretta assegnazione dei beni comunali.

Già sin d'ora possiamo però indicare come lo scopo pubblico, e quindi l'assegnazione di un bene alla categoria "**bene amministrativo**", è in ogni caso presunto allorquando i beni:

- servono all'esecuzione di compiti imposti dal diritto superiore;
- sono destinati a scopi pubblici dalla pianificazione territoriale;
- sono finanziati, anche solo parzialmente, da tributi pubblici, quali sussidi, contributi di miglioria o di costruzione, contributi sostitutivi, tasse d'uso imposte dalla legge, ecc.
- sono destinati alla partecipazione in società di diritto privato, decisa non quale investimento finanziario (che facilmente potrebbe scontrarsi con il divieto di speculazione), ma in quanto imprese che forniscono servizi di interesse collettivo. Ne sono esempi presenti già oggi nei comuni ticinesi: l'esternalizzazione di servizi pubblici primari, la sopravvivenza di settori

<sup>1</sup> Per speculazione (...) si intende l'impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali, comportanti di regola un rischio economico, rivolta come scopo principale al conseguimento di un lucro nell'ambito dell'economia di mercato (attuale art. 38 cpv. 2 RALOC)

<sup>2</sup> Possono quindi servire in modo "indiretto" lo scopo pubblico, contribuendo ad esempio al conseguimento di un reddito.

<sup>3</sup> Il Comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali che non spettano alla Confederazione o al Cantone.

economici altrimenti minacciati (vedi impianti di risalita), il controllo su servizi ritenuti fondamentali quali l'elettricità o il gas, la promozione di servizi nel campo delle energie rinnovabili, ecc.

La tabella sottostante riporta alcuni esempi di BA e BP.

<b>Beni amministrativi</b>	<b>Beni patrimoniali</b>
- Stabili scolastici	- Stabili locativi (senza legami con scopi pubblici e senza finanziamenti pubblici o sussidi per pigione moderata)
- Stabili amministrativi	- Terreni di riserva
- Strade	- Carte valori
- Partecipazioni in società che erogano servizi pubblici	- Stabili destinati alla vendita
- Boschi, pascoli, corsi d'acqua	
- Canalizzazioni	
- Posteggi, autosili, porti, aeroporti	
- Contributi per investimenti a terzi	
- Terreni in zona AP-EP	

Con la presente circolare intendiamo in definitiva rendere attenti i comuni sulla necessità di una corretta assegnazione dei beni comunali, evitando scelte legate alla mera convenienza budgetaria.

Nell'ambito dell'approvazione dei piani dei conti dei comuni, che sarà necessaria al passaggio a MCA2, ci riserveremo se del caso di prendere contatto al fine di correggere eventuali assegnazioni palesemente contrarie ai principi qui esposti.

Vi invitiamo a voler consegnare copia della presente circolare alla Commissione della gestione ed all'Organo di controllo esterno del Comune.

Nel ringraziarvi per l'attenzione, cogliamo l'occasione per porgervi i sensi della nostra stima.

Il Capo Sezione.



M. Della Santa

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso:



C. Biasca

Il Capoufficio della  
gestione finanziaria:



J. Derighetti

Copia p.c. a:

- Commissione della gestione, per il tramite dei Municipi
- Ai rispettivi Organi di controllo esterno, per il tramite dei Municipi
- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch).